



# BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

## Speciale N. 90 del 24 Giugno 2016

**ISCRIZIONE AL REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE**

### Vendita e Informazioni

**UFFICIO BURA**  
**L'AQUILA**  
**Via Leonardo Da Vinci n° 6**

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>  
e-mail: [bura@regione.abruzzo.it](mailto:bura@regione.abruzzo.it)  
**Servizi online Tel. 0862/ 363217 -363206**

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

### Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

**Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì**

## Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

### PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

### PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".

2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".

3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

### NOTA:

**Le determinazioni direttoriali e dirigenziali** per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

# Sommario

## PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

### ATTI DELLA REGIONE

#### DETERMINAZIONI

#### DIRIGENZIALI

#### DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE

#### *SERVIZIO PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE E IL SISTEMA INTEGRATO SOCIO-SANITARIO*

#### DETERMINAZIONE 01.04.2016, n. DPF014/45

L.R. 01 marzo 2012, n. 11 “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale” – Associazione “PRO LOCO di Civitella Casanova” (PE) - Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di promozione Sociale. Sezione Prima – Articolazione c). .....5

#### DETERMINAZIONE 19.04.2016, n. DPF014/58

L.R. 01 marzo 2012, n. 11 “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale” – Associazione “Donn.è ” di Ortona (PE) - Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di promozione Sociale. Sezione Prima – Articolazione a).....7

#### DETERMINAZIONE 19.04.2016, n. DPF014/59

L.R. 01 marzo 2012, n. 11 “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale” – Associazione “TeAtelier” di Chieti - Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di promozione Sociale. Sezione Prima – Articolazione c).....9

#### DETERMINAZIONE 20.04.2016, n. DPF014/60

L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell’Associazione “LIFE PESCARA” – Spoltore (PE) .....11

#### DETERMINAZIONE 29.04.2016, n. DPF014/64

L.R. 01 marzo 2012, n. 11 “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale” – Associazione “LIBERA...MENTE” di Roseto degli Abruzzi 8 (TE) - Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di promozione Sociale. Sezione Prima – Articolazione a) .....12

#### DETERMINAZIONE 29.04.2016, n. DPF014/65

L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell’Associazione “Guardia Nazionale A.E.Z.A.” – San Salvo (CH).....14

#### DETERMINAZIONE 29.04.2016, n. DPF014/66

L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell’Associazione “Corpo Protezione Civile – Pineto ” Pineto (TE).....15

#### DETERMINAZIONE 29.04.2016, n. DPF014/67

L.R. 01 marzo 2012, n. 11 “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale” – Associazione “Federica e Serena ” di Teramo - Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di promozione Sociale. Sezione Prima – Articolazione c). .....15

#### DETERMINAZIONE 29.04.2016, n. DPF014/68

L.R. 01 marzo 2012, n. 11 “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale” – Associazione “ENERGY GHOST LIFE” di Nereto (TE) - Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di promozione Sociale. Sezione Prima – Articolazione c). .....17

**DETERMINAZIONE 29.04.2016, n. DPF014/69**

L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Associazione "Insieme per un mondo nuovo" – Teramo (TE) .....19

**DETERMINAZIONE 05.05.2016, n. DPF014/70**

L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Associazione "AMICI DI ZAMPA." – Vasto (CH).....20

**DETERMINAZIONE 06.05.2016, n. DPF014/72**

L.R. 01 marzo 2012, n. 11 e ss.mm.ii. "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale" – Associazione "Amici di Palmoli - Associazione di Promozione della Cultura e dell' Arte" di Palmoli - Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di promozione Sociale. Sezione Prima – Articolazione c).....21

**DETERMINAZIONE 09.05.2016, n. DPF014/74**

L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Associazione "A.V.I.S. di Base – S. Pelino" di Avezzano (AQ).....23

**DETERMINAZIONE 09.05.2016, n. DPF014/75**

L.R. 01 marzo 2012, n. 11 e ss.mm.ii. "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale" – Associazione "JAM&S" A.P.S. di Chieti - Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di promozione Sociale. Sezione Prima – Articolazione c). .....24

**DETERMINAZIONE 12.05.2016, n. DPF014/77**

L.R. 01 marzo 2012, n. 11 e ss.mm.ii. "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale" – Associazione "Le Ali della Vita" Centro studi e servizi sociali per la famiglia di Teramo - Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di promozione Sociale. Sezione Prima – Articolazione a).....26

**DETERMINAZIONE 12.05.2016, n. DPF014/78**

L.R. 01 marzo 2012, n. 11 e ss.mm.ii. "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale" – Associazione "Luca Romano" di Chieti - Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di promozione Sociale. Sezione Prima – Articolazione c). .....28

## PARTE I

**Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato**

## ATTI DELLA REGIONE

## DETERMINAZIONI

**DIRIGENZIALI**

## DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE

*SERVIZIO PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE E IL SISTEMA INTEGRATO SOCIO-SANITARIO*

DETERMINAZIONE 01.04.2016, n. DPF014/45  
**L.R. 01 marzo 2012, n. 11 "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale" - Associazione "PRO LOCO di Civitella Casanova" (PE) - Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di promozione Sociale. Sezione Prima - Articolazione c).**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO****PREMESSO**

- che, la Legge 07 dicembre 2000, n. 383, "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale, in attuazione degli articoli 2, 3 secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale, nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti;
- che, la citata Legge 383/2000, ha altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti;

**RILEVATO** che, sono considerate associazioni di promozione sociale, di cui all'art. 2 della medesima L.383/2000, le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti, che svolgono attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di

lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;

**PRESO ATTO** che la Regione Abruzzo, con L.R. 01.03.2012, n. 11 recante "Disciplina delle Associazioni di promozione Sociale" pubblicata sul B.U.R.A.T. n. 13 ordinario del 14.03.2012, da attuazione alla L. 383/2000 con l'istituzione, tra l'altro, del Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

**CONSIDERATO**

- che l'art. 6, della citata L.R. 11/2012 prevede l'istituzione del richiamato Registro Regionale, distinto in due Sezioni, nonché i requisiti per l'iscrizione al Registro stesso;
- che il comma 3 dell'art. 7 della medesima legge 11/2012, individua, in relazione alla tipologia di attività prevalentemente svolta dall'associazione, le seguenti articolazioni:
  - a. socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell'inclusione sociale;
  - b. solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale;
  - c. ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
- che le Associazioni di promozione Sociale possono fare richiesta di iscrizione al Registro Regionale se dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2 dell'art. 6 della L.R. 11/2012;
- che la perdita di uno solo dei requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per effetto l'avvio della procedura di cancellazione dal Registro Regionale;
- che l'iscrizione al Registro Regionale, di cui alla Legge 11/2012, è incompatibile con l'iscrizione al Registro Regionale delle organizzazioni di Volontariato di cui alla legge regionale 12 agosto 1993, n. 37 (legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul volontariato);
- che l'iscrizione è condizione necessaria per l'accesso a contributi o finanziamenti pubblici ed ai fini della stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici;

**RILEVATO** che, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 11/2012 le Associazioni di Promozione Sociale iscritte al registro regionale sono tenute a trasmettere al competente servizio regionale,

entro il 30 settembre di ogni anno, la documentazione prevista al comma 1 lett. a) b) e c), e che il mancato rispetto degli adempimenti di cui al medesimo comma 1 comporta la cancellazione dal registro regionale;

#### **DATO ATTO**

- che, con determinazione n. DL27/284 del 01 agosto 2012, è stato istituito il Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e che, con la medesima determinazione n. DL27/284, sono stati approvati i modelli ALL. A), ISTANZA D'ISCRIZIONE, e ALL. B), DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE;
- che tali modelli devono essere necessariamente utilizzati per la richiesta di iscrizione al citato Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

#### **VISTA**

- l'istanza, acquisita dalla ex Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali al protocollo n. RA/59142/DL33A del 6/03/2015 e dal Dipartimento per la Salute e il Welfare al prot. RA 271123 DEL 26/10/2015 presentata dall'Associazione denominata "PRO LOCO di Civitella Casanova" (PE), alla Sezione prima, Articolazione c) ambiente, cultura e patrimonio storico artistico, sport e tempo libero, turismo sociale, del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;
- la documentazione integrativa all'istanza succitata del 6/03/2015 e 26/10/2015 acquisita agli atti del Dipartimento per la Salute e il Welfare, Servizio "per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario" con prot. n. RA/307260/DPF014 del 04.12.2015 e RA/48508 del 4/03/2016;

**DATO ATTO** che il competente Ufficio in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata all'istanza sopramenzionata, ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione al registro

regionale, dell'Associazione in oggetto menzionata;

**RITENUTO** pertanto, di poter procedere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, alla iscrizione dall'Associazione "PRO LOCO di Civitella Casanova" (PE), alla Sezione prima, Articolazione c) ambiente, cultura e patrimonio storico artistico, sport e tempo libero, turismo sociale, del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

**VISTA** la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;

#### **DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:

- a. **di prendere atto che**, con nota acquisita dalla ex Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali al protocollo n. RA/59142/DL33a del 6/03/2015 e dal Dipartimento per la Salute e il Welfare al protocollo n. RA/271123 del 28/10/2015, integrate con le note acquisite dal Dipartimento per la Salute e il Welfare, Servizio "per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario" al protocollo n. RA/307260/DPF014 del 04.12.2015 e RA/48508 del 4/03/2016 l'Associazione denominata "PRO LOCO di Civitella Casanova" con sede legale nel Comune di Civitella Casanova (PE) Corso Umberto, I n° 8, ha presentato istanza di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R. 11/2012
- b. **di dare atto** che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata alla sopra menzionata istanza ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione al Registro Regionale dell'Associazione *de qua* alla Sezione Prima, nell'Articolazione c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo e sociale;

- c. **di iscrivere**, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, l'Associazione denominata "PRO LOCO di Civitella Casanova" con sede legale nel Comune di Civitella Casanova (PE) Corso Umberto, I, n. 8 alla Sezione Prima, nell'Articolazione c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo e sociale;
- d. **di definire** quale elemento integrativo dell'efficacia del presente atto gli adempimenti relativi all'istituto della c.d. Amministrazione aperta, ai sensi del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, artt. 26 e 27;
- e. **di utilizzare** ai fini dell'integrazione del presente atto di iscrizione l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione recante la data e la firma del Dirigente del Servizio;
- f. **di disporre** la notifica del presente provvedimento all'associazione interessata;
- g. **di trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
- h. **di disporre** ai sensi del comma 5 art. 8, della L.R. 11/2012, la pubblicazione integrale della presente determinazione sul B.U.R.A.T.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott.ssa Tamara Agostini**

DETERMINAZIONE 19.04.2016, n. DPF014/58  
**L.R. 01 marzo 2012, n. 11 "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale" - Associazione "Donn.è" di Ortona (PE) - Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di promozione Sociale. Sezione Prima - Articolazione a).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**PREMESSO**

- che, la Legge 07 dicembre 2000, n. 383, "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale, in attuazione degli articoli 2, 3 secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome

devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale, nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti;

- che, la citata Legge 383/2000, ha altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti;

**RILEVATO** che, sono considerate associazioni di promozione sociale, di cui all'art. 2 della medesima L.383/2000, le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti, che svolgono attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;

**PRESO ATTO** che la Regione Abruzzo, con L.R. 01.03.2012, n. 11 recante "Disciplina delle Associazioni di promozione Sociale" pubblicata sul B.U.R.A.T. n. 13 ordinario del 14.03.2012, da attuazione alla L. 383/2000 con l'istituzione, tra l'altro, del Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

**CONSIDERATO**

- che l'art. 6, della citata L.R. 11/2012 prevede l'istituzione del richiamato Registro Regionale, distinto in due Sezioni, nonché i requisiti per l'iscrizione al Registro stesso;
- che il comma 3 dell'art. 7 della medesima legge 11/2012, individua, in relazione alla tipologia di attività prevalentemente svolta dall'associazione, le seguenti articolazioni:
  - a. socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell'inclusione sociale;
  - b. solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale;
  - c. ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
- che le Associazioni di promozione Sociale possono fare richiesta di iscrizione al Registro Regionale se dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2 dell'art. 6 della L.R. 11/2012;
- che la perdita di uno solo dei requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per effetto

- l'avvio della procedura di cancellazione dal Registro Regionale;
- che l'iscrizione al Registro Regionale, di cui alla Legge 11/2012, è incompatibile con l'iscrizione al Registro Regionale delle organizzazioni di Volontariato di cui alla legge regionale 12. agosto 1993, n. 37 (legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul volontariato);
  - che l'iscrizione è condizione necessaria per l'accesso a contributi o finanziamenti pubblici ed ai fini della stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici;

**RILEVATO** che, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 11/2012 le Associazioni di Promozione Sociale iscritte al registro regionale sono tenute a trasmettere al competente servizio regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, la documentazione prevista al comma 1 lett. a) b) e c), e che il mancato rispetto degli adempimenti di cui al medesimo comma 1 comporta la cancellazione dal registro regionale;

#### **DATO ATTO**

- che, con determinazione n. DL27/284 del 01 agosto 2012, è stato istituito il Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e che, con la medesima determinazione n. DL27/284, sono stati approvati i modelli ALL. A), ISTANZA D'ISCRIZIONE, e ALL. B), DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE;
- che tali modelli devono essere necessariamente utilizzati per la richiesta di iscrizione al citato Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

#### **VISTA**

- l'istanza, acquisita dalla ex Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali al protocollo n. RA/147140/DL33 del 3/06/2015 presentata dall'Associazione denominata "Donn.è" di Ortona (CH), alla Sezione prima, Articolazione a) socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell'inclusione sociale, del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

- la documentazione integrativa all'istanza succitata del 12/04/2016 e 18/04/2016 acquisita agli atti del Dipartimento per la Salute e il Welfare, Servizio "per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario" con prot. n. RA/80555/DPF014 del 14.04.2016 e RA/82966/DPF014 del 18/04/2016;

**DATO ATTO** che il competente Ufficio in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata all'istanza sopramenzionata, ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione al registro regionale, dell'Associazione in oggetto menzionata;

**RITENUTO** pertanto, di poter procedere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, alla iscrizione dall'Associazione "Donn.è" di Ortona (CH), alla Sezione prima, Articolazione a) socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell'inclusione sociale, del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

**VISTA** la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;

#### **DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:

- a. **di prendere atto che**, con nota acquisita dalla ex Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali al protocollo n. RA/147140/DL33 del 3/06/2015, integrata con le note acquisite dal Dipartimento per la Salute e il Welfare, Servizio "per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario" al protocollo n. RA/80555/DPF014 del 14.04.2016 e RA/82966 del 18/04/2016 l'Associazione denominata "Donn.è" con sede legale nel Comune di Ortona (CH) Corso Matteotti, n° 64, ha presentato istanza di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R. 11/2012;



- b. **di dare atto** che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata alla sopra menzionata istanza ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione al Registro Regionale dell'Associazione *de qua* alla Sezione Prima, nell'Articolazione a) socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell'inclusione sociale;
- c. **di scrivere**, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, l'Associazione denominata "Donn.è" con sede legale nel Comune di Ortona (CH) Corso Matteotti, n. 64 alla Sezione Prima, nell'Articolazione a) socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell'inclusione sociale;
- d. **di definire** quale elemento integrativo dell'efficacia del presente atto gli adempimenti relativi all'istituto della c.d. Amministrazione aperta, ai sensi del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, artt. 26 e 27;
- e. **di utilizzare** ai fini dell'integrazione del presente atto di iscrizione l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione recante la data e la firma del Dirigente del Servizio;
- f. **di disporre** la notifica del presente provvedimento all'associazione interessata;
- g. **di trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
- h. **di disporre** ai sensi del comma 5 art. 8, della L.R. 11/2012, la pubblicazione integrale della presente determinazione sul B.U.R.A.T.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott.ssa Tamara Agostini**

DETERMINAZIONE 19.04.2016, n. DPF014/59  
**L.R. 01 marzo 2012, n. 11 "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale" - Associazione "TeAtelier" di Chieti - Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di promozione Sociale. Sezione Prima - Articolazione c).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

#### PREMESSO

- che, la Legge 07 dicembre 2000, n. 383, "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale, in attuazione degli articoli 2, 3 secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale, nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti;
- che, la citata Legge 383/2000, ha altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti;

**RILEVATO** che, sono considerate associazioni di promozione sociale, di cui all'art. 2 della medesima L.383/2000, le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti, che svolgono attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;

**PRESO ATTO** che la Regione Abruzzo, con L.R. 01.03.2012, n. 11 recante "Disciplina delle Associazioni di promozione Sociale" pubblicata sul B.U.R.A.T. n. 13 ordinario del 14.03.2012, da attuazione alla L. 383/2000 con l'istituzione, tra l'altro, del Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

#### CONSIDERATO

- che l'art. 6, della citata L.R. 11/2012 prevede l'istituzione del richiamato Registro Regionale, distinto in due Sezioni, nonché i requisiti per l'iscrizione al Registro stesso;
- che il comma 3 dell'art. 7 della medesima legge 11/2012, individua, in relazione alla tipologia di attività prevalentemente svolta dall'associazione, le seguenti articolazioni:
  - a. socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell'inclusione sociale;
  - b. solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale;

- c. ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
- che le Associazioni di promozione Sociale possono fare richiesta di iscrizione al Registro Regionale se dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2 dell'art. 6 della L.R. 11/2012;
  - che la perdita di uno solo dei requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per effetto l'avvio della procedura di cancellazione dal Registro Regionale;
  - che l'iscrizione al Registro Regionale, di cui alla Legge 11/2012, è incompatibile con l'iscrizione al Registro Regionale delle organizzazioni di Volontariato di cui alla legge regionale 12 agosto 1993, n. 37 (legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul volontariato);
  - che l'iscrizione è condizione necessaria per l'accesso a contributi o finanziamenti pubblici ed ai fini della stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici;

**RILEVATO** che, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 11/2012 le Associazioni di Promozione Sociale iscritte al registro regionale sono tenute a trasmettere al competente servizio regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, la documentazione prevista al comma 1 lett. a) b) e c), e che il mancato rispetto degli adempimenti di cui al medesimo comma 1 comporta la cancellazione dal registro regionale;

**DATO ATTO**

- che, con determinazione n. DL27/284 del 01 agosto 2012, è stato istituito il Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e che, con la medesima determinazione n. DL27/284, sono stati approvati i modelli ALL. A), ISTANZA D'ISCRIZIONE, e ALL. B), DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE;
- che tali modelli devono essere necessariamente utilizzati per la richiesta di iscrizione al citato Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

**VISTA**

- l'istanza, acquisita dal Dipartimento per la Salute e il Welfare, Servizio

“Programmazione sociale e sistema integrato socio-sanitario” al protocollo n. RA/251191 del 6/10/2015, presentata dall'Associazione denominata “TeAtelier” di Chieti, alla Sezione prima, Articolazione c) ambiente, cultura e patrimonio storico artistico, sport e tempo libero, turismo sociale, del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

- la documentazione integrativa all'istanza succitata del 14/04/2016 acquisita agli atti del Servizio “per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario” con prot. n. RA/81909/DPF014 del 15.04.2016;

**DATO ATTO** che il competente Ufficio in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata all'istanza sopramenzionata, ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione al registro regionale, dell'Associazione in oggetto menzionata;

**RITENUTO** pertanto, di poter procedere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, alla iscrizione dall'Associazione “TeAtelier” di Chieti, alla Sezione prima, Articolazione c) ambiente, cultura e patrimonio storico artistico, sport e tempo libero, turismo sociale, del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

**VISTA** la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;

**DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:

- a. **di prendere atto** che, con nota del 22.09.2015 acquisita dal Dipartimento per la Salute e il Welfare, Servizio “Programmazione sociale e sistema integrato socio-sanitario” al protocollo n. RA/251191/DPF014 del 6/10/2015, integrata con nota acquisita dal Servizio” per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario” al protocollo n. RA/81909/DPF014 del 15.04.2016, l'Associazione denominata

“TeAtelier” con sede legale nel Comune di Chieti Via Amiterno , n.136, ha presentato istanza di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R. 11/2012;

- b. **di dare atto** che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata alla sopra menzionata istanza ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione al Registro Regionale dell'Associazione *de qua* alla Sezione Prima, nell'Articolazione c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo e sociale;
- c. **di iscrivere**, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, l'Associazione denominata “TeAtelier” con sede legale nel Comune di Chieti, Via Amiterno, n. 136, alla Sezione Prima, nell'Articolazione c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo e sociale;
- d. **di definire** quale elemento integrativo dell'efficacia del presente atto gli adempimenti relativi all'istituto della c.d. Amministrazione aperta, ai sensi del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, artt. 26 e 27;
- e. **di utilizzare** ai fini dell'integrazione del presente atto di iscrizione l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione recante la data e la firma del Dirigente del Servizio;
- f. **di disporre** la notifica del presente provvedimento all'associazione interessata;
- g. **di trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
- h. **di disporre** ai sensi del comma 5 art. 8, della L.R. 11/2012, la pubblicazione integrale della presente determinazione sul B.U.R.A.T.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott.ssa Tamara Agostini**

DETERMINAZIONE 20.04.2016, n. DPF014/60  
**L.R. 37/93 - Art. 4. L.R.16/2008 art. 103.**  
**Iscrizione al Registro regionale delle**

**Organizzazioni di Volontariato dell'Associazione “LIFE PESCARA” - Spoltore (PE).**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la Legge quadro sul volontariato n. 266 dell'11 agosto 1991;

**VISTA** la L.R. 37/93 recante norme sulle organizzazioni di volontariato, ed in particolare l'art. 4 che istituisce il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

**VISTA** la L.R. n. 16/2008 art. 103 “Provvedimenti urgenti indifferibili” pubblicata sul B.U.R.A. n. 8 straordinario del 26/11/2008;

**RILEVATO** che al predetto registro possono essere iscritte le Associazioni, di cui all'art. 3 della Legge 266/1991 previa presentazione della documentazione di cui all'art. 4 della richiamata L.R. n. 37/1993;

**VISTA** la nota inoltrata in data 28.01.2016 dall'Associazione “LIFE PESCARA” Onlus con sede legale in Spoltore (PE), F.ne Villa Raspa di Spoltore, Via Abruzzo, n. 5, di richiesta di iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, come da protocollo del Dipartimento per la Salute e il Welfare, Servizio “Programmazione sociale e sistema integrato socio-sanitario” n. RA/24194/DPF014 del 3/02/2016;

**VISTA** la documentazione integrativa del 18/04/2016 a conclusione dell'iter di iscrizione acquisita agli atti del Servizio con prot.n. RA/82997/DPF014 del 18/04/2016;

**TENUTO CONTO** che nella nota suddetta di richiesta iscrizione viene indicato come settore nel quale è svolta l'attività prevalente quello “Socio Sanitario”;

**CONSTATATO** che l'istruttoria relativa alla documentazione riguardante la suddetta Associazione ha dato esito rispondente a quanto stabilito dalla normativa vigente;

**RITENUTO**, pertanto, di poter procedere all'iscrizione dell'Associazione di che trattasi al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

**VISTA** la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;

Per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte:

#### **DISPONE**

- a. **di iscrivere** al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 4 della L.R. 37/93, e successive modifiche l'Associazione "LIFE PESCARA" con sede legale in Via Abruzzo, n. 5, F.ne Villa Raspa di Spoltore, SPOLTORE (PE);
- b. **di pubblicare** sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo il presente atto amministrativo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott.ssa Tamara Agostini**

DETERMINAZIONE 29.04.2016, n. DPF014/64  
**L.R. 01 marzo 2012, n. 11 "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale" - Associazione "LIBERA...MENTE" di Roseto degli Abruzzi 8 (TE) - Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di promozione Sociale. Sezione Prima - Articolazione a).**

#### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

#### **PREMESSO**

- che, la Legge 07 dicembre 2000, n. 383, "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale, in attuazione degli articoli 2, 3 secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale, nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti;
- che, la citata Legge 383/2000, ha altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti;

**RILEVATO** che, sono considerate associazioni di promozione sociale, di cui all'art. 2 della medesima L.383/2000, le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti, che svolgono attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;

**PRESO ATTO** che la Regione Abruzzo, con L.R. 01.03.2012, n. 11 recante "Disciplina delle Associazioni di promozione Sociale" pubblicata sul B.U.R.A.T. n. 13 ordinario del 14.03.2012, da attuazione alla L. 383/2000 con l'istituzione, tra l'altro, del Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

#### **CONSIDERATO**

- che l'art. 6, della citata L.R. 11/2012 prevede l'istituzione del richiamato Registro Regionale, distinto in due Sezioni, nonché i requisiti per l'iscrizione al Registro stesso;
- che il comma 3 dell'art. 7 della medesima legge 11/2012, individua, in relazione alla tipologia di attività prevalentemente svolta dall'associazione, le seguenti articolazioni:
  - a. socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell'inclusione sociale;
  - b. solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale;
  - c. ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
- che le Associazioni di promozione Sociale possono fare richiesta di iscrizione al Registro Regionale se dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2 dell'art. 6 della L.R. 11/2012;
- che la perdita di uno solo dei requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per effetto l'avvio della procedura di cancellazione dal Registro Regionale;
- che l'iscrizione al Registro Regionale, di cui alla Legge 11/2012, è incompatibile con l'iscrizione al Registro Regionale delle organizzazioni di Volontariato di cui alla legge regionale 12 agosto 1993, n. 37 (legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul volontariato);
- che l'iscrizione è condizione necessaria per l'accesso a contributi o finanziamenti pubblici ed ai fini della stipula di

convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici;

**RILEVATO** che, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 11/2012 le Associazioni di Promozione Sociale iscritte al registro regionale sono tenute a trasmettere al competente servizio regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, la documentazione prevista al comma 1 lett. a) b) e c), e che il mancato rispetto degli adempimenti di cui al medesimo comma 1 comporta la cancellazione dal registro regionale;

#### **DATO ATTO**

- che, con determinazione n. DL27/284 del 01 agosto 2012, è stato istituito il Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e che, con la medesima determinazione n. DL27/284, sono stati approvati i modelli ALL. A), ISTANZA D'ISCRIZIONE, e ALL. B), DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE;
- che tali modelli devono essere necessariamente utilizzati per la richiesta di iscrizione al citato Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

#### **VISTA**

- l'istanza, acquisita dal Dipartimento per la Salute e il Welfare, Servizio "Programmazione sociale e sistema integrato socio-sanitario" al protocollo n. RA/296999/DPF014 del 25/11/2015, presentata dall'Associazione denominata "LIBERA...MENTE" di Roseto degli Abruzzi (TE), alla Sezione prima, Articolazione a) socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell'inclusione sociale, del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;
- la documentazione integrativa all'istanza succitata del 19/04/2016 acquisita agli atti del Servizio "per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario" con prot. n. RA/89608/DPF014 del 26.04.2016;

**DATO ATTO** che il competente Ufficio in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata all'istanza sopramenzionata, ed ha riscontrato la

regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione al registro regionale, dell'Associazione in oggetto menzionata;

**RITENUTO** pertanto, di poter procedere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, alla iscrizione dall'Associazione "LIBERA...MENTE" di Roseto degli Abruzzi (TE), alla Sezione prima, Articolazione a) socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell'inclusione sociale, del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

**VISTA** la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;

#### **DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:

- a. **di prendere atto** che, con nota del 20.11.2015 acquisita dal Dipartimento per la Salute e il Welfare, Servizio "Programmazione sociale e sistema integrato socio-sanitario" al protocollo n. RA/296999/DPF014 del 25/11/2015, integrata con nota acquisita dal Servizio" per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario" al protocollo n. RA/89608/DPF014 del 26.04.2016, l'Associazione denominata "LIBERA...MENTE" con sede legale nel Comune di Roseto degli Abruzzi, C.da Palazzese, n. 5, ha presentato istanza di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R. 11/2012;
- b. **di dare atto** che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata alla sopra menzionata istanza ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione al Registro Regionale dell'Associazione *de qua* alla Sezione Prima, nell'Articolazione a) socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell'inclusione sociale;
- c. **di iscrivere**, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, l'Associazione denominata

- “LIBERA...MENTE” con sede legale nel Comune di Roseto degli Abruzzi, C.da Palazzese, n. 5, alla Sezione Prima, nell’Articolazione a) socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell’inclusione sociale;
- d. **di definire** quale elemento integrativo dell’efficacia del presente atto gli adempimenti relativi all’istituto della c.d. Amministrazione aperta, ai sensi del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, artt. 26 e 27;
- e. **di utilizzare** ai fini dell’integrazione del presente atto di iscrizione l’attestazione dell’avvenuta pubblicazione recante la data e la firma del Dirigente del Servizio;
- f. **di disporre** la notifica del presente provvedimento all’associazione interessata;
- g. **di trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all’Assessore preposto alle Politiche Sociali;
- h. **di disporre** ai sensi del comma 5 art. 8, della L.R. 11/2012, la pubblicazione integrale della presente determinazione sul B.U.R.A.T.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott.ssa Tamara Agostini**

DETERMINAZIONE 29.04.2016, n. DPF014/65  
**L.R. 37/93 - Art. 4. L.R.16/2008 art. 103.**  
**Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell’Associazione “Guardia Nazionale A.E.Z.A.” - San Salvo (CH).**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**VISTA** la Legge quadro sul volontariato n. 266 dell’11 agosto 1991;

**VISTA** la L.R. 37/93 recante norme sulle organizzazioni di volontariato, ed in particolare l’art. 4 che istituisce il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

**VISTA** la L.R. n. 16/2008 art. 103 “Provvedimenti urgenti indifferibili” pubblicata sul B.U.R.A. n. 8 straordinario del 26/11/2008;

**RILEVATO** che al predetto registro possono essere iscritte le Associazioni, di cui all’art. 3

della Legge 266/1991 previa presentazione della documentazione di cui all’art. 4 della richiamata L.R. n. 37/1993;

**VISTA** la nota del 3.07.2015, pervenuta in data 30.11.2015, dell’Associazione “Guardia Nazionale A.E.Z.A.” con sede legale in Via Walter Tobagi, n. 4 di San Salvo (CH) di richiesta di iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, come da protocollo del Dipartimento per la Salute e il Welfare, Servizio “Programmazione Sociale e sistema integrato socio-sanitario” n. RA/304463/DPF014 del 2.12.2015;

**VISTA** la documentazione integrativa del 20 e 22.04.2016 a conclusione dell’iter di iscrizione acquisita agli atti del Servizio “Programmazione Sociale e sistema integrato socio-sanitario” con prot.n. RA/91029/DPF014 del 28.04.2016;

**TENUTO CONTO** che nella nota suddetta di richiesta iscrizione viene indicato come settore nel quale è svolta l’attività prevalente quello “Ambientale e protezione Civile”;

**CONSTATATO** che l’istruttoria relativa alla documentazione riguardante la suddetta Associazione ha dato esito rispondente a quanto stabilito dalla normativa vigente;

**RITENUTO**, pertanto, di poter procedere all’iscrizione dell’Associazione di che trattasi al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

**VISTA** la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;

Per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte:

**DISPONE**

- a. **di iscrivere** al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, istituito ai sensi dell’art. 4 della L.R. 37/93, e successive modifiche l’Associazione di Volontariato “Guardia Nazionale A.E.Z.A.” con sede legale in Via Walter Tobagi, n. 4 di San Salvo 6050 (CH);
- b. **di pubblicare** sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo il presente atto amministrativo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott.ssa Tamara Agostini**

---

DETERMINAZIONE 29.04.2016, n. DPF014/66  
**L.R. 37/93 - Art. 4. L.R.16/2008 art. 103.**  
**Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Associazione "Corpo Protezione Civile - Pineto" Pineto (TE).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la Legge quadro sul volontariato n. 266 dell'11 agosto 1991;

**VISTA** la L.R. 37/93 recante norme sulle organizzazioni di volontariato, ed in particolare l'art. 4 che istituisce il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

**VISTA** la L.R. n. 16/2008 art. 103 "Provvedimenti urgenti indifferibili" pubblicata sul B.U.R.A. n. 8 straordinario del 26/11/2008;

**RILEVATO** che al predetto registro possono essere iscritte le Associazioni, di cui all'art. 3 della Legge 266/1991 previa presentazione della documentazione di cui all'art. 4 della richiamata L.R. n. 37/1993;

**VISTA** la nota inoltrata in data del 8.02.2016 dall' Associazione "Corpo Protezione Civile - Pineto" con sede legale in Via Largo della Chiesa, n. 1 di Pineto (TE) di richiesta di iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, come da protocollo del Dipartimento per la Salute e il Welfare, Servizio "Programmazione Sociale e sistema integrato socio-sanitario" n. RA/34646/DPF014 del 16.02.2016;

**VISTA** la documentazione integrativa del 22.04.2016 a conclusione dell'iter di iscrizione acquisita agli atti del Servizio "Programmazione Sociale e sistema integrato socio-sanitario" con prot.n. RA/91604/DPF014 del 28.04.2016;

**TENUTO CONTO** che nella nota suddetta di richiesta iscrizione viene indicato come settore nel quale è svolta l'attività prevalente quello "Ambientale e protezione Civile";

**CONSTATATO** che l'istruttoria relativa alla documentazione riguardante la suddetta Associazione ha dato esito rispondente a quanto stabilito dalla normativa vigente;

**RITENUTO**, pertanto, di poter procedere all'iscrizione dell'Associazione di che trattasi al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

**VISTA** la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;

Per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte:

**DISPONE**

- a. **di iscrivere** al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 4 della L.R. 37/93, e successive modifiche l'Associazione di Volontariato "Corpo Protezione Civile - Pineto" con sede legale in Via Largo della Chiesa, n. 1, di PINETO 64025 (TE);
- b. **di pubblicare** sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo il presente atto amministrativo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott.ssa Tamara Agostini**

---

DETERMINAZIONE 29.04.2016, n. DPF014/67  
**L.R. 01 marzo 2012, n. 11 "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale" - Associazione "Federica e Serena " di Teramo - Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di promozione Sociale. Sezione Prima - Articolazione c).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**PREMESSO**

- che, la Legge 07 dicembre 2000, n. 383, "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale, in attuazione degli articoli 2, 3 secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le

associazioni di promozione sociale, nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti;

- che, la citata Legge 383/2000, ha altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti;

**RILEVATO** che, sono considerate associazioni di promozione sociale, di cui all'art. 2 della medesima L.383/2000, le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti, che svolgono attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;

**PRESO ATTO** che la Regione Abruzzo, con L.R. 01.03.2012, n. 11 recante "Disciplina delle Associazioni di promozione Sociale" pubblicata sul B.U.R.A.T. n. 13 ordinario del 14.03.2012, da attuazione alla L. 383/2000 con l'istituzione, tra l'altro, del Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

#### **CONSIDERATO**

- che l'art. 6, della citata L.R. 11/2012 prevede l'istituzione del richiamato Registro Regionale, distinto in due Sezioni, nonché i requisiti per l'iscrizione al Registro stesso;
- che il comma 3 dell'art. 7 della medesima legge 11/2012, individua, in relazione alla tipologia di attività prevalentemente svolta dall'associazione, le seguenti articolazioni:
  - a. socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell'inclusione sociale;
  - b. solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale;
  - c. ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
- che le Associazioni di promozione Sociale possono fare richiesta di iscrizione al Registro Regionale se dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2 dell'art. 6 della L.R. 11/2012;
- che la perdita di uno solo dei requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per effetto l'avvio della procedura di cancellazione dal Registro Regionale;

- che l'iscrizione al Registro Regionale, di cui alla Legge 11/2012, è incompatibile con l'iscrizione al Registro Regionale delle organizzazioni di Volontariato di cui alla legge regionale 12 agosto 1993, n. 37 (legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul volontariato);
- che l'iscrizione è condizione necessaria per l'accesso a contributi o finanziamenti pubblici ed ai fini della stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici;

**RILEVATO** che, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 11/2012 le Associazioni di Promozione Sociale iscritte al registro regionale sono tenute a trasmettere al competente servizio regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, la documentazione prevista al comma 1 lett. a) b) e c), e che il mancato rispetto degli adempimenti di cui al medesimo comma 1 comporta la cancellazione dal registro regionale;

#### **DATO ATTO**

- che, con determinazione n. DL27/284 del 01 agosto 2012, è stato istituito il Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e che, con la medesima determinazione n. DL27/284, sono stati approvati i modelli ALL. A), ISTANZA D'ISCRIZIONE, e ALL. B), DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE;
- che tali modelli devono essere necessariamente utilizzati per la richiesta di iscrizione al citato Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

#### **VISTA**

- l'istanza, acquisita dalla ex Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali al protocollo n. RA/128758/DL33 del 14/05/2015 presentata dall'Associazione denominata "Federica e Serena" di Teramo, alla Sezione prima, Articolazione c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale, del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;
- la documentazione integrativa all'istanza succitata del 2/03/2016 acquisita agli



atti del Dipartimento per la Salute e il Welfare, Servizio “per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario” con prot. n. RA/49288/DPF014 del 7.03.2016;

**DATO ATTO** che il competente Ufficio in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata all’istanza sopramenzionata, ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione al registro regionale, dell’Associazione in oggetto menzionata;

**RITENUTO** pertanto, di poter procedere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, alla iscrizione dall’Associazione “Federica e Serena” di Teramo, alla Sezione prima, Articolazione c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale, del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

**VISTA** la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;

#### DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:

- a. **di prendere atto** che, con nota acquisita dalla ex Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali al protocollo n. RA/128758/DL33 del 14/05/2015, integrata con la nota acquisita dal Dipartimento per la Salute e il Welfare, Servizio “per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario” al protocollo n. RA/49288 del 7.03.2016 l’Associazione denominata “Federica e Serena” con sede legale nel Comune di Teramo, Via Giuseppe Di Vittorio, n° 78, ha presentato istanza di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R. 11/2012;
- b. **di dare atto** che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata alla sopra menzionata istanza ed ha riscontrato la

regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione al Registro Regionale dell’Associazione *de qua* alla Sezione Prima, nell’Articolazione c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;

- c. **di iscrivere**, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, l’Associazione denominata “Federica e Serena” con sede legale nel Comune di Teramo, Via Giuseppe Di Vittorio, n. 78 alla Sezione Prima, nell’Articolazione c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
- d. **di definire** quale elemento integrativo dell’efficacia del presente atto gli adempimenti relativi all’istituto della c.d. Amministrazione aperta, ai sensi del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, artt. 26 e 27;
- e. **di utilizzare** ai fini dell’integrazione del presente atto di iscrizione l’attestazione dell’avvenuta pubblicazione recante la data e la firma del Dirigente del Servizio;
- f. **di disporre** la notifica del presente provvedimento all’associazione interessata;
- g. **di trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all’Assessore preposto alle Politiche Sociali;
- h. **di disporre** ai sensi del comma 5 art. 8, della L.R. 11/2012, la pubblicazione integrale della presente determinazione sul B.U.R.A.T.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott.ssa Tamara Agostini**

DETERMINAZIONE 29.04.2016, n. DPF014/68  
**L.R. 01 marzo 2012, n. 11 “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale” - Associazione “ENERGY GHOST LIFE” di Nereto (TE) - Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di promozione Sociale. Sezione Prima - Articolazione c).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**PREMESSO**

- che, la Legge 07 dicembre 2000, n. 383, “Disciplina delle Associazioni di

Promozione Sociale, in attuazione degli articoli 2, 3 secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale, nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti;

- che, la citata Legge 383/2000, ha altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti;

**RILEVATO** che, sono considerate associazioni di promozione sociale, di cui all'art. 2 della medesima L.383/2000, le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti, che svolgono attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;

**PRESO ATTO** che la Regione Abruzzo, con L.R. 01.03.2012, n. 11 recante "Disciplina delle Associazioni di promozione Sociale" pubblicata sul B.U.R.A.T. n. 13 ordinario del 14.03.2012, da attuazione alla L. 383/2000 con l'istituzione, tra l'altro, del Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

#### **CONSIDERATO**

- che l'art. 6, della citata L.R. 11/2012 prevede l'istituzione del richiamato Registro Regionale, distinto in due Sezioni, nonché i requisiti per l'iscrizione al Registro stesso;
- che il comma 3 dell'art. 7 della medesima legge 11/2012, individua, in relazione alla tipologia di attività prevalentemente svolta dall'associazione, le seguenti articolazioni:
  - a. socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell'inclusione sociale;
  - b. solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale;
  - c. ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;

- che le Associazioni di promozione Sociale possono fare richiesta di iscrizione al Registro Regionale se dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2 dell'art. 6 della L.R. 11/2012;
- che la perdita di uno solo dei requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per effetto l'avvio della procedura di cancellazione dal Registro Regionale;
- che l'iscrizione al Registro Regionale, di cui alla Legge 11/2012, è incompatibile con l'iscrizione al Registro Regionale delle organizzazioni di Volontariato di cui alla legge regionale 12 agosto 1993, n. 37 (legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul volontariato);
- che l'iscrizione è condizione necessaria per l'accesso a contributi o finanziamenti pubblici ed ai fini della stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici;

**RILEVATO** che, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 11/2012 le Associazioni di Promozione Sociale iscritte al registro regionale sono tenute a trasmettere al competente servizio regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, la documentazione prevista al comma 1 lett. a) b) e c), e che il mancato rispetto degli adempimenti di cui al medesimo comma 1 comporta la cancellazione dal registro regionale;

#### **DATO ATTO**

- che, con determinazione n. DL27/284 del 01 agosto 2012, è stato istituito il Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e che, con la medesima determinazione n. DL27/284, sono stati approvati i modelli ALL. A), ISTANZA D'ISCRIZIONE, e ALL. B), DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE;
- che tali modelli devono essere necessariamente utilizzati per la richiesta di iscrizione al citato Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

#### **VISTA**

- l'istanza, acquisita dalla ex Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali al protocollo n. RA/147158/DL33 del 3/06/2015 presentata dall'Associazione

denominata “ENERGY GHOST LIFE” di Nereto (TE), alla Sezione prima, Articolazione c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale, del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

- la documentazione integrativa all’istanza succitata del 29/02/2016 acquisita agli atti del Dipartimento per la Salute e il Welfare, Servizio “per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario” con prot. n. RA/48525 del 4.03.2016;

**DATO ATTO** che il competente Ufficio in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata all’istanza sopramenzionata, ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione al registro regionale, dell’Associazione in oggetto menzionata;

**RITENUTO** pertanto, di poter procedere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, alla iscrizione dall’Associazione “ENERGY GHOST LIFE” di Nereto (TE), alla Sezione prima, Articolazione c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale, del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

**VISTA** la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;

#### **DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:

- a. **di prendere atto** che, con nota acquisita dalla ex Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali al protocollo n. RA/147128/DL33 del 3/06/2015, integrata con la nota acquisita dal Dipartimento per la Salute e il Welfare, Servizio “per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario” al protocollo n. RA/48525 del 4.03.2016 l’Associazione denominata “ENERGY GHOST LIFE ” con sede legale nel

Comune di Nereto (TE), Via E. Toti, n° 9, ha presentato istanza di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R. 11/2012;

- b. **di dare atto** che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata alla sopra menzionata istanza ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione al Registro Regionale dell’Associazione *de qua* alla Sezione Prima, nell’Articolazione c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
- c. **di iscrivere**, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, l’Associazione denominata “ENERGY GHOST LIFE” con sede legale nel Comune di Nereto (CAP 64015 - TE), Via E. Toti , n. 9 alla Sezione Prima, nell’Articolazione c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
- d. **di definire** quale elemento integrativo dell’efficacia del presente atto gli adempimenti relativi all’istituto della c.d. Amministrazione aperta, ai sensi del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, artt. 26 e 27;
- e. **di utilizzare** ai fini dell’integrazione del presente atto di iscrizione l’attestazione dell’avvenuta pubblicazione recante la data e la firma del Dirigente del Servizio;
- f. **di disporre** la notifica del presente provvedimento all’associazione interessata;
- g. **di trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all’Assessore preposto alle Politiche Sociali;
- h. **di disporre** ai sensi del comma 5 art. 8, della L.R. 11/2012, la pubblicazione integrale della presente determinazione sul B.U.R.A.T.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott.ssa Tamara Agostini**

DETERMINAZIONE 05.05.2016, n. DPF014/69  
**L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103.**  
**Iscrizione al Registro regionale delle**

**Organizzazioni di Volontariato dell'Associazione "Insieme per un mondo nuovo" - Teramo (TE).**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**VISTA** la Legge quadro sul volontariato n. 266 dell'11 agosto 1991;

**VISTA** la L.R. 37/93 recante norme sulle organizzazioni di volontariato, ed in particolare l'art. 4 che istituisce il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

**VISTA** la L.R. n. 16/2008 art. 103 "Provvedimenti urgenti indifferibili" pubblicata sul B.U.R.A. n. 8 straordinario del 26/11/2008;

**RILEVATO** che al predetto registro possono essere iscritte le Associazioni, di cui all'art. 3 della Legge 266/1991 previa presentazione della documentazione di cui all'art. 4 della richiamata L.R. n. 37/1993;

**VISTA** la nota del 13.10.2015 acquisita agli atti del Servizio con prot. n. RA/314772/DPF014 del 15.12.2015 inoltrata dall' Associazione "Insieme per un mondo nuovo" con sede legale nel Comune Di Teramo c/o il Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Teramo in Via Salvo D'Acquisto, n. 9 , C.F.: 92050460671 di richiesta di iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

**TENUTO CONTO** che nella nota suddetta viene indicato come settore nel quale è svolta l'attività prevalente quello della "Sicurezza Sociale";

**CONSTATATO** che l'istruttoria relativa alla documentazione riguardante la suddetta Associazione ha dato esito rispondente a quanto stabilito dalla normativa vigente;

**RITENUTO**, pertanto, di poter procedere all'iscrizione dell'Associazione di che trattasi al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

**VISTA** la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;

Per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte:

**DISPONE**

- a. **di iscrivere** al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 4 della L.R. 37/93, e successive modifiche l'Associazione "Insieme per un mondo nuovo" con sede legale nel Comune di Teramo c/o il Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Teramo in Via Salvo D'Acquisto, n. 9, C.F. 92050460671;
- b. **di pubblicare** sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo il presente atto amministrativo.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
**Dott.ssa Tamara Agostini**

---

DETERMINAZIONE 05.05.2016, n. DPF014/70  
**L.R. 37/93 - Art. 4. L.R.16/2008 art. 103.**  
**Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Associazione "AMICI DI ZAMPA." - Vasto (CH).**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**VISTA** la Legge quadro sul volontariato n. 266 dell'11 agosto 1991;

**VISTA** la L.R. 37/93 recante norme sulle organizzazioni di volontariato, ed in particolare l'art. 4 che istituisce il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

**VISTA** la L.R. n. 16/2008 art. 103 "Provvedimenti urgenti indifferibili" pubblicata sul B.U.R.A. n. 8 straordinario del 26/11/2008;

**RILEVATO** che al predetto registro possono essere iscritte le Associazioni, di cui all'art. 3 della Legge 266/1991 previa presentazione della documentazione di cui all'art. 4 della richiamata L.R. n. 37/1993;

**VISTA** le note inoltrate in data 4.02.2016 e 22.02.2016, dall' Associazione "AMICI DI ZAMPA" con sede legale in Vasto (CH) S.S. 16 Nord Km. 13, C.F. 02295910695, di richiesta di iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, come da

protocollo del Dipartimento per la Salute e il Welfare, Servizio “Programmazione Sociale e sistema integrato socio-sanitario” n. RA/43199/DPF014 del 26.02.2016 e n. RA/43900/DPF014 del 29.04.2016;

**VISTA** la documentazione integrativa del 5.05.2016 a conclusione dell’iter di iscrizione acquisita agli atti del Servizio “Programmazione Sociale e sistema integrato socio-sanitario” con prot.n. RA/99413/DPF014 del 05.05.2016;

**TENUTO CONTO** che nella nota suddetta di richiesta iscrizione viene indicato come settore nel quale è svolta l’attività prevalente quello “Ambientale e protezione Civile”;

**CONSTATATO** che l’istruttoria relativa alla documentazione riguardante la suddetta Associazione ha dato esito rispondente a quanto stabilito dalla normativa vigente;

**RITENUTO**, pertanto, di poter procedere all’iscrizione dell’Associazione di che trattasi al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

**VISTA** la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;

Per le motivazioni espresse in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte:

#### **DISPONE**

- a. **di iscrivere** al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, istituito ai sensi dell’art. 4 della L.R. 37/93, e successive modifiche l’Associazione di Volontariato “AMICI DI ZAMPA” con sede legale in Vasto (CH) S.S. 16 Nord Km. 13, C.F. 02295910695;
- b. **di pubblicare** sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo il presente atto amministrativo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott.ssa Tamara Agostini**

DETERMINAZIONE 06.05.2016, n. DPF014/72  
**L.R. 01 marzo 2012, n. 11 e ss.mm.ii.**  
**“Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale” – Associazione “Amici**

**di Palmoli - Associazione di Promozione della Cultura e dell’Arte ” di Palmoli - Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di promozione Sociale. Sezione Prima – Articolazione c).**

#### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

#### **PREMESSO**

- che, la Legge 07 dicembre 2000, n. 383, “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale, in attuazione degli articoli 2, 3 secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell’associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale, nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti;
- che, la citata Legge 383/2000, ha altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti;

**RILEVATO** che, sono considerate associazioni di promozione sociale, di cui all’art. 2 della medesima L.383/2000, le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti, che svolgono attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;

**PRESO ATTO** che la Regione Abruzzo, con L.R. 01.03.2012, n. 11 recante “Disciplina delle Associazioni di promozione Sociale” pubblicata sul B.U.R.A.T. n. 13 ordinario del 14.03.2012, da attuazione alla L. 383/2000 con l’istituzione, tra l’altro, del Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

#### **CONSIDERATO**

- che l’art. 6, della citata L.R. 11/2012 prevede l’istituzione del richiamato Registro Regionale, distinto in due Sezioni, nonché i requisiti per l’iscrizione al Registro stesso;
- che il comma 3 dell’art. 7 della medesima legge 11/2012, individua, in relazione

alla tipologia di attività prevalentemente svolta dall'associazione, le seguenti articolazioni:

- a. socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell'inclusione sociale;
  - b. solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale;
  - c. ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
- che le Associazioni di promozione Sociale possono fare richiesta di iscrizione al Registro Regionale se dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2 dell'art. 6 della L.R. 11/2012;
  - che la perdita di uno solo dei requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per effetto l'avvio della procedura di cancellazione dal Registro Regionale;
  - che l'art. 8-bis della L.R. 11/2012, aggiunto dall'art.1, comma 1, L.R. 26 giugno 2015, n. 16, prevede "l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale dei Comuni locali e provinciali dell'Associazione Italiana della Croce Rossa";
  - che l'iscrizione al Registro Regionale, di cui alla Legge 11/2012, è incompatibile con l'iscrizione al Registro Regionale delle organizzazioni di Volontariato di cui alla legge regionale 12 agosto 1993, n. 37 (legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul volontariato);
  - che l'iscrizione è condizione necessaria per l'accesso a contributi o finanziamenti pubblici ed ai fini della stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici;

**RILEVATO** che, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 11/2012 le Associazioni di Promozione Sociale iscritte al registro regionale sono tenute a trasmettere al competente servizio regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, la documentazione prevista al comma 1 lett. a) b) e c), e che il mancato rispetto degli adempimenti di cui al medesimo comma 1 comporta la cancellazione dal registro regionale;

#### **DATO ATTO**

- che, con determinazione n. DL27/284 del 01 agosto 2012, è stato istituito il Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e che, con la

medesima determinazione n. DL27/284, sono stati approvati i modelli ALL. A), ISTANZA D'ISCRIZIONE, e ALL. B), DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE;

- che tali modelli devono essere necessariamente utilizzati per la richiesta di iscrizione al citato Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

**VISTA** l'istanza, acquisita dal Dipartimento per la Salute e il Welfare, Servizio Programmazione sociale e sistema integrato socio-sanitario al protocollo n. RA/100442/DPF014 del 5/05/2016 presentata dall'Associazione denominata "Amici di Palmoli - Associazione di Promozione della Cultura e dell'Arte" di Palmoli (CH) alla Sezione prima, Articolazione c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale, del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

**DATO ATTO** che il competente Ufficio in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata all'istanza sopramenzionata, ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione al registro regionale, dell'Associazione in oggetto menzionata;

**RITENUTO** pertanto, di poter procedere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, alla iscrizione dall'Associazione "Amici di Palmoli - Associazione di promozione della Cultura e dell'Arte" di Palmoli (CH), alla Sezione prima, Articolazione c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale, del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

**VISTA** la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;

#### **DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:

- a. **di prendere atto** che, con nota acquisita dal Dipartimento per la Salute e il

Welfare, Servizio Programmazione sociale e sistema integrato socio-sanitario al protocollo n. RA/100442/DPF014 del 5/05/2016 l'Associazione denominata "Amici di Palmoli – Associazione di Promozione della Cultura e dell'Arte" con sede legale nel Comune di Palmoli (CH), Via Vittorio Veneto, n° 17, (C.F. 92038110695) ha presentato istanza di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R. 11/2012;

- b. **di dare atto** che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata alla sopra menzionata istanza ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione al Registro Regionale dell'Associazione *de qua* alla Sezione Prima, nell'Articolazione c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
- c. **di iscrivere**, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, l'Associazione denominata "Amici di Palmoli – Associazione di Promozione della Cultura e dell'Arte" con sede legale nel Comune di Palmoli (CH), Via Vittorio Veneto, n. 17 (C.F. 92038110695) alla Sezione Prima, nell'Articolazione c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
- d. **di definire** quale elemento integrativo dell'efficacia del presente atto gli adempimenti relativi all'istituto della c.d. Amministrazione aperta, ai sensi del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, artt. 26 e 27;
- e. **di utilizzare** ai fini dell'integrazione del presente atto di iscrizione l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione recante la data e la firma del Dirigente del Servizio;
- f. **di disporre** la notifica del presente provvedimento all'associazione interessata;
- g. **di trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
- h. **di disporre** ai sensi del comma 5 art. 8, della L.R. 11/2012, la pubblicazione

integrale della presente determinazione sul B.U.R.A.T.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott.ssa Tamara Agostini**

---

DETERMINAZIONE 09.05.2016, n. DPF014/74  
**L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Associazione "A.V.I.S. di Base – S. Pelino" di Avezzano (AQ).**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la Legge quadro sul volontariato n. 266 dell'11 agosto 1991;

**VISTA** la L.R. 37/93 recante norme sulle organizzazioni di volontariato, ed in particolare l'art. 4 che istituisce il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

**VISTA** la L.R. n. 16/2008 art. 103 "Provvedimenti urgenti indifferibili" pubblicata sul B.U.R.A. n. 8 straordinario del 26/11/2008;

**RILEVATO** che al predetto registro possono essere iscritte le Associazioni, di cui all'art. 3 della Legge 266/1991 previa presentazione della documentazione di cui all'art. 4 della richiamata L.R. n. 37/1993;

**VISTA** la nota del 21.12.2015 acquisita agli atti del Servizio con prot. n. RA/60291/DPF014 del 21.03.2016 inoltrata dall'Associazione "A.V.I.S. di Base – S. Pelino" con sede legale in Via Carlo Pisacane, n. 2 di Avezzano (AQ) di richiesta di iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

**TENUTO CONTO** che nella nota suddetta viene indicato come settore nel quale è svolta l'attività prevalente quello Socio Sanitario;

**CONSTATATO** che l'istruttoria relativa alla documentazione riguardante la suddetta Associazione ha dato esito rispondente a quanto stabilito dalla normativa vigente;

**RITENUTO**, pertanto, di poter procedere all'iscrizione dell'Associazione di che trattasi al

Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

**VISTA** la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;

Per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte:

#### **DISPONE**

- a. **di iscrivere** al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, istituito ai sensi dell'art. 4 della L.R. 37/93, e successive modifiche l'Associazione "A.V.I.S. di base - S.Pelino " con sede legale in Via Carlo Pisacane, n. 2 di Avezzano 67051 (AQ), C.F.: 90033800666;
- b. **di pubblicare** sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo il presente atto amministrativo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott.ssa Tamara Agostini**

DETERMINAZIONE 09.05.2016, n. DPF014/75  
**L.R. 01 marzo 2012, n. 11 e ss.mm.ii. "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale" - Associazione "JAM&S" A.P.S. di Chieti - Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di promozione Sociale. Sezione Prima - Articolazione c).**

#### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

##### **PREMESSO**

- che, la Legge 07 dicembre 2000, n. 383, "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale, in attuazione degli articoli 2, 3 secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale, nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti;

- che, la citata Legge 383/2000, ha altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti;

**RILEVATO** che, sono considerate associazioni di promozione sociale, di cui all'art. 2 della medesima L.383/2000, le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti, che svolgono attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;

**PRESO ATTO** che la Regione Abruzzo, con L.R. 01.03.2012, n. 11 recante "Disciplina delle Associazioni di promozione Sociale" pubblicata sul B.U.R.A.T. n. 13 ordinario del 14.03.2012, da attuazione alla L. 383/2000 con l'istituzione, tra l'altro, del Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

##### **CONSIDERATO**

- che l'art. 6, della citata L.R. 11/2012 prevede l'istituzione del richiamato Registro Regionale, distinto in due Sezioni, nonché i requisiti per l'iscrizione al Registro stesso;
- che il comma 3 dell'art. 7 della medesima legge 11/2012, individua, in relazione alla tipologia di attività prevalentemente svolta dall'associazione, le seguenti articolazioni:
  - a. socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell'inclusione sociale;
  - b. solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale;
  - c. ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
- che le Associazioni di promozione Sociale possono fare richiesta di iscrizione al Registro Regionale se dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2 dell'art. 6 della L.R. 11/2012;
- che la perdita di uno solo dei requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per effetto l'avvio della procedura di cancellazione dal Registro Regionale;
- che l'art. 8-bis della L.R. 11/2012, aggiunto dall'art.1, comma 1, L.R. 26 giugno 2015, n. 16, prevede "l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale dei Comitati locali e



- provinciali dell'Associazione Italiana della Croce Rossa”;
- che l'iscrizione al Registro Regionale, di cui alla Legge 11/2012, è incompatibile con l'iscrizione al Registro Regionale delle organizzazioni di Volontariato di cui alla legge regionale 12 agosto 1993, n. 37 (legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul volontariato);
  - che l'iscrizione è condizione necessaria per l'accesso a contributi o finanziamenti pubblici ed ai fini della stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici;

**RILEVATO** che, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 11/2012 le Associazioni di Promozione Sociale iscritte al registro regionale sono tenute a trasmettere al competente servizio regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, la documentazione prevista al comma 1 lett. a) b) e c), e che il mancato rispetto degli adempimenti di cui al medesimo comma 1 comporta la cancellazione dal registro regionale;

#### **DATO ATTO**

- che, con determinazione n. DL27/284 del 01 agosto 2012, è stato istituito il Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e che, con la medesima determinazione n. DL27/284, sono stati approvati i modelli ALL. A), ISTANZA D'ISCRIZIONE, e ALL. B), DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE;
- che tali modelli devono essere necessariamente utilizzati per la richiesta di iscrizione al citato Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

**VISTA** l'istanza, acquisita dal Dipartimento per la Salute e il Welfare, Servizio Programmazione sociale e sistema integrato socio-sanitario al protocollo n. RA/604/DPF014 del 4/01/2016 presentata dall'Associazione denominata “JASM&S” A.P.S. di Chieti alla Sezione prima, Articolazione c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale, del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

**DATO ATTO** che il competente Ufficio in applicazione delle richiamate norme, ha

proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata all'istanza sopramenzionata, ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione al registro regionale, dell'Associazione in oggetto menzionata;

**RITENUTO** pertanto, di poter procedere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, alla iscrizione dall'Associazione “JAM&S” A.P.S. di Chieti, alla Sezione prima, Articolazione c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale, del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

**VISTA** la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;

#### **DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:

- a. **di prendere atto** che, con nota acquisita dal Dipartimento per la Salute e il Welfare, Servizio Programmazione sociale e sistema integrato socio-sanitario al protocollo n. RA/604/DPF014 del 4/01/2016 l'Associazione denominata “JAM&S” A.P.S. con sede legale nel Comune di Chieti, Via Arenazze, n° 14/a, (C.F. 93052940694) ha presentato istanza di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R. 11/2012;
- b. **di dare atto** che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata alla sopra menzionata istanza ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione al Registro Regionale dell'Associazione *de qua* alla Sezione Prima, nell'Articolazione c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
- c. **di iscrivere**, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, l'Associazione denominata “JAM&S” A.P.S. con sede legale nel Comune di Chieti, Via Arenazze, n° 14/a, (C.F.

- 93052940694) alla Sezione Prima, nell'Articolazione c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
- d. **di definire** quale elemento integrativo dell'efficacia del presente atto gli adempimenti relativi all'istituto della c.d. Amministrazione aperta, ai sensi del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, artt. 26 e 27;
- e. **di utilizzare** ai fini dell'integrazione del presente atto di iscrizione l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione recante la data e la firma del Dirigente del Servizio;
- f. **di disporre** la notifica del presente provvedimento all'associazione interessata;
- g. **di trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
- h. **di disporre** ai sensi del comma 5 art. 8, della L.R. 11/2012, la pubblicazione integrale della presente determinazione sul B.U.R.A.T.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
Dott.ssa Tamara Agostini

DETERMINAZIONE 12.05.2016, n. DPF014/77  
L.R. 01 marzo 2012, n. 11 e ss.mm.ii.  
"Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale" - Associazione "Le Ali della Vita" Centro studi e servizi sociali per la famiglia di Teramo - Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di promozione Sociale. Sezione Prima - Articolazione a).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**PREMESSO**

- che, la Legge 07 dicembre 2000, n. 383, "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale, in attuazione degli articoli 2, 3 secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale,

nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti;

- che, la citata Legge 383/2000, ha altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti;

**RILEVATO** che, sono considerate associazioni di promozione sociale, di cui all'art. 2 della medesima L.383/2000, le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti, che svolgono attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;

**PRESO ATTO** che la Regione Abruzzo, con L.R. 01.03.2012, n. 11 recante "Disciplina delle Associazioni di promozione Sociale" pubblicata sul B.U.R.A.T. n. 13 ordinario del 14.03.2012, da attuazione alla L. 383/2000 con l'istituzione, tra l'altro, del Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

**CONSIDERATO**

- che l'art. 6, della citata L.R. 11/2012 prevede l'istituzione del richiamato Registro Regionale, distinto in due Sezioni, nonché i requisiti per l'iscrizione al Registro stesso;
- che il comma 3 dell'art. 7 della medesima legge 11/2012, individua, in relazione alla tipologia di attività prevalentemente svolta dall'associazione, le seguenti articolazioni:
  - a. socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell'inclusione sociale;
  - b. solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale;
  - c. ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
- che le Associazioni di promozione Sociale possono fare richiesta di iscrizione al Registro Regionale se dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2 dell'art. 6 della L.R. 11/2012;
- che la perdita di uno solo dei requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per effetto l'avvio della procedura di cancellazione dal Registro Regionale;
- che l'art. 8-bis della L.R. 11/2012, aggiunto dall'art.1, comma 1, L.R. 26

giugno 2015, n. 16, prevede “l’iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale dei Comitati locali e provinciali dell’Associazione Italiana della Croce Rossa”;

- che l’iscrizione al Registro Regionale, di cui alla Legge 11/2012, è incompatibile con l’iscrizione al Registro Regionale delle organizzazioni di Volontariato di cui alla legge regionale 12. agosto 1993, n. 37 (legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul volontariato);
- che l’iscrizione è condizione necessaria per l’accesso a contributi o finanziamenti pubblici ed ai fini della stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici;

**RILEVATO** che, ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 11/2012 le Associazioni di Promozione Sociale iscritte al registro regionale sono tenute a trasmettere al competente servizio regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, la documentazione prevista al comma 1 lett. a) b) e c), e che il mancato rispetto degli adempimenti di cui al medesimo comma 1 comporta la cancellazione dal registro regionale;

#### **DATO ATTO**

- che, con determinazione n. DL27/284 del 01 agosto 2012, è stato istituito il Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e che, con la medesima determinazione n. DL27/284, sono stati approvati i modelli ALL. A), ISTANZA D’ISCRIZIONE, e ALL. B), DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE;
- che tali modelli devono essere necessariamente utilizzati per la richiesta di iscrizione al citato Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

#### **VISTA**

- l’istanza, acquisita dal Dipartimento per la Salute e il Welfare, Servizio Programmazione sociale e sistema integrato socio-sanitario al protocollo n. RA/284749/DPF014 del 12/11/2015 presentata dall’Associazione denominata “Le Ali della Vita” – Centro studi e servizi sociali per la famiglia di Teramo alla Sezione prima,

Articolazione a) socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell’inclusione sociale, del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

- la documentazione integrativa all’istanza succitata del 22/04/2016 acquisita agli atti del Dipartimento per la Salute e il Welfare, Servizio “per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario” al prot. n. RA/95238/DPF014 del 2.05.2016;

**DATO ATTO** che il competente Ufficio in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata all’istanza sopramenzionata, ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione al registro regionale, dell’Associazione in oggetto menzionata;

**RITENUTO** pertanto, di poter procedere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, alla iscrizione dall’Associazione “Le Ali della Vita” – Centro studi e servizi sociali per la famiglia di Teramo alla Sezione prima, Articolazione a) socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell’inclusione sociale, del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

**VISTA** la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;

#### **DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:

- a. **di prendere atto** che, con nota acquisita dal Dipartimento per la Salute e il Welfare, Servizio Programmazione sociale e sistema integrato socio-sanitario al protocollo n. RA/284749/DPF014 del 12/11/2015 integrata con la nota acquisita agli atti del Servizio “per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario al prot. N. RA/95238/DPF014 del 2.05.2016 l’Associazione denominata “Le Ali della Vita” – Centro studi e servizi sociali per la famiglia con sede legale nel Comune di Teramo, S. Nicolò a Tordino, Via Palombieri n° 20,(C.F.

92049390674) ha presentato istanza di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R. 11/2012;

- b. **di dare atto** che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata alla sopra menzionata istanza ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione al Registro Regionale dell'Associazione *de qua* alla Sezione Prima, nell'Articolazione a) socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell'inclusione sociale;
- c. **di iscrivere**, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, l'Associazione denominata "Le Ali della Vita" - Centro studi e servizi sociali per la famiglia con sede legale nel Comune di Teramo, S. Nicolò a Tordino, Via Palombieri n° 20, (C.F. 92049390674) alla Sezione Prima, nell'Articolazione a) socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell'inclusione sociale;
- d. **di definire** quale elemento integrativo dell'efficacia del presente atto gli adempimenti relativi all'istituto della c.d. Amministrazione aperta, ai sensi del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, artt. 26 e 27;
- e. **di utilizzare** ai fini dell'integrazione del presente atto di iscrizione l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione recante la data e la firma del Dirigente del Servizio;
- f. **di disporre** la notifica del presente provvedimento all'associazione interessata;
- g. **di trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
- h. **di disporre** ai sensi del comma 5 art. 8, della L.R. 11/2012, la pubblicazione integrale della presente determinazione sul B.U.R.A.T.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott.ssa Tamara Agostini**

DETERMINAZIONE 12.05.2016, n. DPF014/78  
**L.R. 01 marzo 2012, n. 11 e ss.mm.ii.**  
**"Disciplina delle Associazioni di**

**Promozione Sociale" - Associazione "Luca Romano" di Chieti - Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di promozione Sociale. Sezione Prima - Articolazione c).**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

#### PREMESSO

- che, la Legge 07 dicembre 2000, n. 383, "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale, in attuazione degli articoli 2, 3 secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale, nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti;
- che, la citata Legge 383/2000, ha altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti;

**RILEVATO** che, sono considerate associazioni di promozione sociale, di cui all'art. 2 della medesima L.383/2000, le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti, che svolgono attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;

**PRESO ATTO** che la Regione Abruzzo, con L.R. 01.03.2012, n. 11 recante "Disciplina delle Associazioni di promozione Sociale" pubblicata sul B.U.R.A.T. n. 13 ordinario del 14.03.2012, da attuazione alla L. 383/2000 con l'istituzione, tra l'altro, del Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

#### CONSIDERATO

- che l'art. 6, della citata L.R. 11/2012 prevede l'istituzione del richiamato Registro Regionale, distinto in due Sezioni, nonché i requisiti per l'iscrizione al Registro stesso;
- che il comma 3 dell'art. 7 della medesima legge 11/2012, individua, in relazione alla tipologia di attività prevalentemente

svolta dall'associazione, le seguenti articolazioni:

- a. socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell'inclusione sociale;
  - b. solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale;
  - c. ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
- che le Associazioni di promozione Sociale possono fare richiesta di iscrizione al Registro Regionale se dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2 dell'art. 6 della L.R. 11/2012;
  - che la perdita di uno solo dei requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per effetto l'avvio della procedura di cancellazione dal Registro Regionale;
  - che l'art. 8-bis della L.R. 11/2012, aggiunto dall'art.1, comma 1, L.R. 26 giugno 2015, n. 16, prevede "l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale dei Comuni locali e provinciali dell'Associazione Italiana della Croce Rossa";
  - che l'iscrizione al Registro Regionale, di cui alla Legge 11/2012, è incompatibile con l'iscrizione al Registro Regionale delle organizzazioni di Volontariato di cui alla legge regionale 12 agosto 1993, n. 37 (legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul volontariato);
  - che l'iscrizione è condizione necessaria per l'accesso a contributi o finanziamenti pubblici ed ai fini della stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici;

**RILEVATO** che, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 11/2012 le Associazioni di Promozione Sociale iscritte al registro regionale sono tenute a trasmettere al competente servizio regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, la documentazione prevista al comma 1 lett. a) b) e c), e che il mancato rispetto degli adempimenti di cui al medesimo comma 1 comporta la cancellazione dal registro regionale;

**DATO ATTO**

- che, con determinazione n. DL27/284 del 01 agosto 2012, è stato istituito il Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e che, con la medesima determinazione n. DL27/284,

sono stati approvati i modelli ALL. A), ISTANZA D'ISCRIZIONE, e ALL. B), DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE;

- che tali modelli devono essere necessariamente utilizzati per la richiesta di iscrizione al citato Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

**VISTA**

- l'istanza, acquisita dal Dipartimento per la Salute e il Welfare, Servizio Programmazione sociale e sistema integrato socio-sanitario al protocollo n. RA/58090/DPF014 del 17/03/2016 presentata dall'Associazione denominata "Luca Romano" di Chieti alla Sezione prima, Articolazione c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale, del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;
- la documentazione integrativa all'istanza succitata del 14/03, 10/03 e 2/05/2016 acquisita agli atti del Dipartimento per la Salute e il Welfare, Servizio "per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario" ai prot. n. RA/58130/DPF014, n. RA/76627/DPF014 e n. RA/102688/DPF014 rispettivamente del 17.03.2016, 11/04/2016 e 09/05/2016;

**DATO ATTO** che il competente Ufficio in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata all'istanza sopramenzionata, ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione al registro regionale, dell'Associazione in oggetto menzionata;

**RITENUTO** pertanto, di poter procedere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, alla iscrizione dall'Associazione "Luca Romano" di Chieti alla Sezione prima, Articolazione c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale, del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

**VISTA** la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;

**DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:

- a. **di prendere atto** che, con nota acquisita dal Dipartimento per la Salute e il Welfare, Servizio Programmazione sociale e sistema integrato socio-sanitario al protocollo n. RA/58090/DPF014 del 17/03/2016 integrata con le note acquisite agli atti del Servizio "per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario ai prot. n. RA/58130/DPF014, n. RA/76627/DPF014 e n. RA/102688/DPF014 del 17.03.2016, 11/04/2016 e 9/05/2016 l'Associazione di promozione sociale denominata "Luca Romano" con sede legale nel Comune di Chieti, Via Sulmona n° 71/b, (C.F. 93052500696) ha presentato istanza di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R. 11/2012;
- b. **di dare atto** che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata alla sopra menzionata istanza ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione al Registro Regionale dell'Associazione *de qua* alla Sezione Prima, nell'Articolazione c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
- c. **di iscrivere**, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, l'Associazione denominata "Luca Romano" con sede legale nel Comune di Chieti, Via Sulmona n°71/b, (C.F. 93052500696) alla Sezione Prima, nell'Articolazione c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
- d. **di definire** quale elemento integrativo dell'efficacia del presente atto gli adempimenti relativi all'istituto della c.d. Amministrazione aperta, ai sensi del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, artt. 26 e 27;
- e. **di utilizzare** ai fini dell'integrazione del presente atto di iscrizione l'attestazione

- dell'avvenuta pubblicazione recante la data e la firma del Dirigente del Servizio;
- f. **di disporre** la notifica del presente provvedimento all'associazione interessata;
  - g. **di trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
  - h. **di disporre** ai sensi del comma 5 art. 8, della L.R. 11/2012, la pubblicazione integrale della presente determinazione sul B.U.R.A.T.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott.ssa Tamara Agostini**

---



**Dipartimento della Presidenza e  
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente  
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.  
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>  
e-mail: [bura@regione.abruzzo.it](mailto:bura@regione.abruzzo.it)  
Pec: [bura@pec.regione.abruzzo.it](mailto:bura@pec.regione.abruzzo.it)